



## **CIRCOLARE : PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI FINO AL 29.06.2022, IN APPLICAZIONE DEL D.L. 221 DEL 24.12.2021**

Il Decreto-Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 ha stabilito il termine del 31 marzo 2022 come nuova data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 con la conseguente proroga al 29 giugno 2022 di tutte le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) e il 31 marzo 2022 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza).

Quindi si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, **tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31. Gennaio.2020 ed il 31. Marzo.2022 conservano la loro validità fino al 29.Giugno.2022** (per 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19)

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 29.06.2022. Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione, limitatamente ai trasporti eccezionali di tipo "industriale" (formata dalla autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29.06.2022.

**IN OSSERVANZA DEL C. 4 DELL'ART. 17 DEL DPR. N. 495/92, PER CONTINUARE L'ATTIVITÀ, IL RICHIEDENTE DEVE SEGUIRE LE SEGUENTI PROCEDURE A PRESCINDERE DALLA PROROGA CONCESSA PER EMERGENZA COVID:**

- Autorizzazioni singole/multiple: alla scadenza naturale dell'autorizzazione, è obbligatorio richiedere la conferma di validità a titolo gratuito, all'Ente rilasciante, tramite PEC;
- Autorizzazioni periodiche: queste autorizzazioni possono continuare ad usufruire della proroga senza un'esplicita conferma di validità, a condizione che il titolare dell'autorizzazione verifichi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente delle strade percorribili ed autorizzate, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art.17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92).

**Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente avviso, avendo cura di verificare che si tratti dell'ultima versione aggiornata.**

**(ultimo aggiornamento Febbraio 2022)**